



Ord. N. 50 Del 24.12.2024

Prot. N. 6636 del 24.12.2024

**OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E PRODOTTI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI CAPODANNO**

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE è diffusa in Italia la consuetudine di celebrare il Capodanno, oltre che con strumenti innocui, anche con lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, l'accensione di botti e prodotti pirotecnici di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato rischio e pericolo per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che:

- ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità, per imprudenza o imperizia, nell'utilizzo di simili prodotti;
- conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali in quanto il fragore dei prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi, e determinandone, in alcuni casi, anche il ferimento o la morte;
- possono determinarsi anche danni economici alle cose ed al patrimonio pubblico e privato, soprattutto a causa del rischio di incendio derivante dall'accensione incontrollata di prodotti pirotecnici, anche solo ad effetto illuminante;

DATO ATTO che occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, in quanto espressione di cultura e arte che sono universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e realisticamente non esaustivo il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicazioni e delle conseguenze che tale tradizione può avere per la sicurezza propria e degli altri;

VISTI:

- il T.U.L.P.S. ed in particolare gli articoli da 46 a 57 in materia di materiale esplosivo, con particolare riferimento all'art. 57 che prevede: "Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. E' vietato sparare mortaretti e simili apparecchi";
- gli articoli 659 Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, 674 Getto pericoloso di cose, 679 Omessa denuncia di materie esplosive e 703 Accensioni ed esplosioni pericolose del codice penale;
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale e in particolare l'art. 13 in materia di sequestro amministrativo delle cose servite per commettere una violazione amministrativa;
- la Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo";

RICHIAMATA la nota ANCI prot. n.128/SIPRICS/AR/mcc-2020 diretta ai Sindaci con cui si sottolinea l'opportunità di prevedere misure che vietino o limitino l'impiego di prodotti e di artifici pirotecnici da divertimento al fine di evitare gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

VISTE:

- la Circolare del Ministero dell'Interno 5 dicembre 2024, protocollo n. 0071374, concernente la vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 11015/110 del 22.12.2018 inerente l'utilizzo anche improprio dei prodotti pirotecnici in occasione delle festività natalizie e di fine anno;



# COMUNE DI SENISE



VISTI: l'art.54, comma 4 che prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

- l'art.54, comma 4-bis che prevede che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità;

RITENUTO per le argomentazioni sopra esposte, di dover procedere all'adozione di un provvedimento contingibile e urgente, quale misura di salvaguardia per la tranquillità e il riposo residente, nonché, a tutela della sicurezza dell'ordine pubblico in concomitanza dei festeggiamenti di Capodanno;

VISTO l'articolo 7-bis *Sanzioni Amministrative* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

## ORDINA

A tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, dalla data del 24 dicembre 2024 fino alle ore 7 del 7 gennaio 2024, è fatto divieto assoluto in tutto il territorio cittadino, di accendere o di far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e altri simili materiali pirotecnici, in luoghi coperti e scoperti, pubblici o privati, fatti salvi spettacoli di fuochi d'artificio preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti;

## DISPONE

- che il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 CP, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore;
- il mancato rispetto delle prescrizioni previste dalla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata secondo le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n.689

## AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla stessa data.

La presente ordinanza è notificata a:

- Alla Prefettura di Potenza;
- Alla Polizia Municipale Sede;
- Alla locale Stazione dei Carabinieri.

F.to Il Commissario Straordinario  
Dott. Alberico Gentile